



MINISTERO DELLA CULTURA

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

VIA PLINIO, 26 – 80054 POMPEI (NA)

Contratto di affidamento del servizio di allestimento e di direzione tecnica, del servizio di borderò e del “servizio sala” dello spettacolo “Gli Uccelli di Aristofane”, relativo al progetto didattico Pompei Teatro “Sogno di volare”, mediante procedura extra MEPA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 50/16 e dell’art. 51 comma 2 lett. a) del DL. 77/2021 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii. ad unico Operatore economico – CIG: 9176226D3C

Fondi: le prestazioni di cui al presente contratto sono finanziate con Fondi ordinari del Parco Archeologico di Pompei - Impegno n. 88/2022;

Importo contrattuale: € 88.131,22 oltre Iva (22%);

Durata del contratto: giorni 25 naturali e consecutivi;

*** * ***

TRA

il Ministero della Cultura (MIC) - **PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI** con sede in 80054 Pompei, alla via Plinio, 26 (C.F. 90083400631), in persona del Direttore generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a Weingarten, il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q) domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto (di seguito, per brevità anche denominato “PAP”, “Stazione appaltante” e, unitamente all’Appaltatore, “Parti”);

E

L’ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTÀ DI NAPOLI, d’ora in poi

denominata "Il Teatro", con Sede legale in Napoli, Piazza Francese, 46 - cap 80133 –
(partita iva 04489811218) –rappresentata dal Direttore Operativo Domenico Basso,
come da delega del Direttore Roberto Andò, giusta delibera di Cda del 9 dicembre
2019 (di seguito, per brevità anche denominato "Appaltatore", "Associazione",
"Teatro" ed unitamente alla Stazione appaltante, "Parti");

* * *

Si premette quanto segue:

- il Parco, Istituto del MiC, dotato di autonomia speciale, in virtù del D.M. n. 44 del
23.01.2016, ha tra gli scopi statutari quello di promuovere, tutelare, diffondere i
valori culturali identitari del sito non limitati ai beni materiali, ma estesi ai beni
immateriali al sito connessi e riconducibili;

- il Piano strategico per lo sviluppo delle aree comprese nei Comuni interessati dal
Piano di gestione del sito 829, previsto dal D.L 91/2013, prevede forme di
promozione del riconoscimento del valore del Sito, da attuarsi anche attraverso il
coinvolgimento degli istituti scolastici;

-- il PAP, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e di diffondere la
conoscenza, ha promosso un percorso formativo che prevede il coinvolgimento di
ragazzi in età scolastica (scuola secondaria di II grado) per la realizzazione di attività
laboratoriali presso l'area archeologica di Pompei per l'intera durata dell'anno
scolastico, alla fine del quale sarà realizzato un evento conclusivo che consisterà
nella realizzazione di uno spettacolo/laboratorio drammaturgico nell'ambito del
progetto Pompei-Teatro "Sogno di volare";

- con nota prot. n. 4910 del 21.05.2021 veniva nominato Responsabile Unico del
Procedimento (di seguito, anche R.U.P.) del sopracitato progetto "Sogno di volare",
il Funzionario archeologo del Parco archeologico di Pompei, dott.ssa Maria Rispoli;

- con contratto rep. n. 103 del 20 dicembre 2021, il PAP ha affidato alla

Associazione Ravenna Manifestazioni il servizio di esecuzione del progetto didattico e laboratoriale *“Sogno di volare”* per la realizzazione dello spettacolo drammaturgico *“Gli Uccelli”* di Aristofane;

- per la realizzazione dello spettacolo si è reso necessario affidare il servizio di direzione tecnica, di allestimento scenografico e illuminotecnico, di realizzazione dei costumi di scena, nonché i servizi di borderò e il cd. *“servizio sala”* ad operatore economico qualificato;

- con relazione prot. MIC|MIC_PA-POMPEI|04/04/2022|0003389, redatta dal RUP, il medesimo proponeva la scelta del contraente e lo svolgimento della procedura mediante affidamento diretto, extra Me.PA., ex art. 63 comma 2, lett. b) n. 1, non sussistendo convenzioni o bandi Consip di riferimento all'interno del Portale Me.PA., alla ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTÀ DI NAPOLI, con sede legale in Napoli, Piazza Francese, 46 - cap 80133 – (partita iva 04489811218) in quanto, tra la sopracitata Associazione Teatro Stabile di Napoli e il PAP è stata sottoscritta, in data 19.03.2021, Convenzione rep. n. 15, per la durata di anni quattro, avente ad oggetto un progetto di valorizzazione del Teatro Grande di Pompei, mediante la realizzazione di una rassegna teatrale di drammaturgia;

- che in virtù della precitata Convenzione, il PAP può usufruire di allestimenti scenici dei quali l'Associazione dispone presso il Teatro Grande di Pompei determinando in tal modo un notevole risparmio sulla spesa pubblica;

- che in data 24.03.2022, sono stati acquisiti con note prot. n. 3000 e prot. n. 3001 i preventivi dell'Associazione, rispettivamente per la realizzazione del servizio di sala e di borderò ed il servizio relativo all'allestimento e alla direzione tecnica, ritenuti congrui dal RUP;

- con determina PA-POMPEI|13/04/2022|DETERMINA 44, il Parco ha autorizzato la sottoscrizione del presente contratto con la Associazione Teatro Stabile della

città di Napoli.

* * *

Visti il d.lgs. n. 42/2004 e *ss.mm.ii.* recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

dato atto che lo scopo dello spettacolo/laboratorio rientra nelle più generali finalità di promozione e valorizzazione del Sito;

viste le Linee Guida ANAC n. 8 – Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili (approvate con delibera n. 950 del 13 settembre 2017);

visto il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, entrato in vigore in data 01.06.2021, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e *ss.mm.ii.*;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e *ss.mm.ii.*;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE

1.1. Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

2 – Oggetto del contratto.

2.1. Il Parco archeologico di Pompei affida alla Associazione Teatro Stabile della città di Napoli, i seguenti servizi: direzione tecnica, allestimento scenografico e illuminotecnico, realizzazione dei costumi di scena, borderò e il cd. “servizio sala”, tutti afferenti allo spettacolo “Gli Uccelli di Aristofane”, relativo al progetto didattico Pompei Teatro “Sogno di volare”.

2.2. Le rappresentazioni vengono stabilite in numero di 3 per le seguenti date: 27-28-29 maggio 2022, presso il Teatro di Pompei.

Sono previste altresì prove aperte e giorni di allestimento, come da cronoprogramma allegato.

Le Parti convengono espressamente che il presente contratto è valido unicamente per la motivazione richiesta ed è fatto espresso divieto di utilizzo ulteriore o diverso rispetto a quello previsto nell'oggetto, senza la preventiva autorizzazione del PAP.

Per le eventuali rappresentazioni del medesimo spettacolo/laboratorio al di fuori del Teatro di Pompei il Parco non corrisponderà alcun ulteriore compenso né potrà essere ritenuto responsabile per le rappresentazioni che esulano da quelle espressamente indicate nel presente atto.

3 – Importo contrattuale.

Il Parco corrisponderà alla Associazione Teatro Stabile della città di Napoli un importo pari a € 88.131,22 escluso I.V.A. Il compenso sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico e previa attestazione di regolare svolgimento del servizio, mediante trasferimento bancario sul c/c dedicato, anche non in via esclusiva, alla commessa.

4 – Oggetto del servizio

La Associazione, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga ad effettuare le seguenti prestazioni:

a. allestimento

Per consentire la realizzazione del progetto sarà necessario un allestimento dell'area; l'attività di allestimento riguarderà la preparazione del Teatro Grande di Pompei e la costruzione di un *back stage* alle spalle del Teatro, per la realizzazione dell'area tecnica, dei bagni e dei camerini per gli attori.

Per quanto concerne lo spazio individuato per la rappresentazione drammaturgica,

L'Associazione si impegna ad eseguire, secondo le regole dell'arte, i seguenti servizi:

1. rifacimento del palcoscenico del Teatro grande, mediante eliminazione delle assi ammalorate dalla esposizione alle intemperie stagionali;

2. montaggio delle torri *lahyer* necessarie per il posizionamento delle luci di sala, sia per l'illuminazione del palco, sia per permettere che il flusso del pubblico avvenga in ingresso ed in uscita nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, oltre che per il posizionamento delle casse;

3. montaggio dell'impianto audio per la diffusione del suono;

4. posizionamento di una postazione di regia audio e video, dalla quale gestire illuminazione e suono.

b. Area back stage.

L'Associazione dovrà, altresì, provvedere:

1. a realizzare una pedana per livellare il declivio della zona antecedente il palcoscenico, dove saranno posizionati i depositi tecnici, i bagni e i camerini;

2. al montaggio di depositi tecnici dove stivare tutti i flight case (casce per il ricovero di materiale) e i materiali tecnici;

3. al montaggio di camerini per la produzione e i tecnici, definiti "locali tecnici";

4. al montaggio di camerini per gli attori;

5. alla realizzazione dei bagni.

c. direzione tecnica

Il teatro di Napoli supporterà il Parco archeologico di Pompei e la Associazione Ravenna Teatro nel coordinare l'aspetto tecnico del progetto che culminerà nella rappresentazione dello spettacolo UCCELLI. Il coordinamento riguarderà le forniture tecniche, i noleggi, sia il lavoro di direttori di scena, elettricisti, macchinisti, fonici e sarte per il corretto svolgimento dell'attività.

d. Biglietteria e servizio di sala

L'associazione si occuperà della gestione della biglietteria e del servizio di sala, come organizzatore dello spettacolo, con la gestione diretta del servizio SIAE.

5 – Responsabili e referenti.

Le Parti individuano rispettivamente propri responsabili e referenti per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione nelle persone di:

☐ dott.ssa Maria Rispoli (Funzionaria Archeologa), per il Parco;

☐ dott. Domenico Basso (Direttore Operativo), per l'Associazione.

6 - Pagamenti e fatturazione

E' previsto il pagamento dell'Anticipazione nella misura del 30% dell'importo contrattuale, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa come previsto dall'art. 35 comma 18 d.lgs. n. 50/16 e *ss.mm.ii.*

Il pagamento avverrà a seguito della corretta esecuzione del servizio e previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP/DEC. Il pagamento avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità sui flussi finanziari ex Legge n. 136/2010. La fattura elettronica potrà essere trasmessa all'Amministrazione evidenziando il CIG in epigrafe e il Codice IPA KTF671. Il pagamento delle fatture sarà condizionato alla regolarità contributiva dell'Operatore economico, accertata d'ufficio dal Parco, mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva ed in caso di pagamento superiore all'importo di € 5.000,00 sarà condotto l'accertamento circa le inadempienze relative agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (cosiddetta "verifica Equitalia"). Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati alla Associazione, a mezzo PEC,

determinano la sospensione del termine di pagamento, relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà del Parco di avvalersi della risoluzione del contratto. La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Operatore. L'O.E. sarà tenuto a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento esonerando, in difetto di tale notificazione, l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

- Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013, mediante il Sistema di Interscambio (SDI). Non saranno accettate fatture emesse in altre modalità.

IL PARCO a partire dal 1° gennaio 2015, è tenuto ad applicare in base all'art. 1, comma 629, lettera b), della L. 23/12/2014 n. 190 (legge finanziaria di stabilità 2015), lo split payment: e pertanto liquiderà alla Associazione la sola quota imponibile e verserà all'erario la quota Iva.

E' obbligo della Associazione indicare in fattura la dicitura "imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment". La fattura dovrà come sempre indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la dizione «scissione dei pagamenti».

7 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

Le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi al contratto, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136.

L'Associazione ha fornito, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, la comunicazione contenente gli estremi IBAN del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 (tracciabilità):

INTESTATARIO: Associazione Teatro Stabile della città di Napoli

IBAN– IT34F010050340000000047289

Persona o persone abilitata/e ad operare sul c/c è: Domenico Basso

Qualifica: Direttore operativo della Associazione Teatro Stabile della città di Napoli

Codice fiscale: BSS DNC 57A29 F839R

Nato a Napoli il 29/01/1957

Indirizzo: Via Lieti a Capodimonte 51/B

9 – Annullamento e penali

Ad eccezione dei casi di forza maggiore, previsti dalle vigenti leggi, di fronte ai quali il presente contratto sarebbe da considerarsi risolto senza oneri per le parti, nel caso in cui lo spettacolo/laboratorio non potesse avere luogo per ragioni imputabili alla Associazione, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale fissata in complessivi Euro 20.000,00 (ventimila/00).

9.1 Procedure anticovid-19

Le Parti si impegnano a rispettare rigorosamente i provvedimenti governativi e regionali relativi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed eventuali disposizioni, anche successive alla data di sottoscrizione della presente scrittura, derivanti da un possibile aggravamento della diffusione del virus e alla conseguente possibile modifica dei tempi di realizzazione del presente accordo, per causa di forza maggiore. Le Parti, al verificarsi di tale evenienza, si impegnano fin d'ora ad individuare di comune accordo tempi di realizzazione della programmazione diversi da quelli previsti nel presente accordo.

10 – Sicurezza in materia di tutela dei lavoratori

10.1 Il legale rappresentante della Associazione si fa garante della sicurezza e della tutela della salute dei propri dipendenti, indipendentemente dal rapporto contrattuale con essi instaurato; in aggiunta a ciò, qualora si configuri la presenza di lavoratori come definito dall'art. 2 c.1 lettera a) del d.lgs. 81/2008, fatto salvo la

presenza di specifiche deleghe in materia, il legale rappresentante è da intendersi datore di lavoro, ai sensi del d.lgs. 81/2008 con gli obblighi che a suo carico ne derivano.

10.2. Sono a carico della Associazione, per l'intero periodo di validità del presente contratto, il rispetto e l'osservanza di tutte le misure necessarie a tutelare l'incolumità fisica dei partecipanti e prestatori di lavoro, anche con riguardo alla normativa di prevenzione e diffusione da virus Sars2-Covid, fatta eccezione per il personale, i lavoratori e i collaboratori del PAP.

Per tale motivo, nessun addebito di responsabilità potrà essere imputato al PAP per danni, di qualsiasi natura, cagionati a persone o cose per tutta la durata della predisposizione e messa in scena dello spettacolo/laboratorio in riferimento ai lavoratori e collaboratori della Associazione.

10.3. la Associazione si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi relativi ai propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, anche artistici derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Italia in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

10.4. tutto il personale impiegato dalla Associazione dovrà essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi, previdenziali ed assicurativi;

10.5. Il personale della Associazione impegnato nella realizzazione delle attività sopracitate è tenuto ad osservare i principi e ad adeguarsi ai comportamenti indicati dal Codice Etico del MIC pubblicato sul sito istituzionale del Ministero;

Le violazioni di cui sopra comportano la risoluzione del contratto, previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione.

10.6. la Associazione è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali

ed aziendali per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le attività;

10.7. la Associazione assume ogni responsabilità in termini di legge per danni provocati dal proprio personale che espleta il servizio all'interno e in danno agli spazi del PAP e nel corso delle attività;

10.8. la Associazione è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, nonché tutte le norme applicabili in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/08.

11 – Polizza assicurativa

11.1. La Associazione ha stipulato con la Reale Mutua polizza n. 2022/03/2484949, in allegato al presente contratto, valida ed efficace dal 26 aprile 2022 al 1° agosto 2022, a copertura di tutti gli eventuali danni ad opere ed impianti preesistenti e di responsabilità civile verso terzi, persone o cose, con un massimale per singolo evento di € 3.000.000,00 (di qualsiasi natura)

11.2. la Associazione è responsabile, nei confronti del PAP, per qualunque danno cagionato, con qualunque azione od omissione a titolo doloso o colposo dal proprio personale a terzi, alle cose e agli ambienti dei locali e dei luoghi, per tutto il periodo di durata del presente contratto;

12 – Cause di risoluzione del contratto.

1. IL PARCO ha facoltà di risolvere il contratto dandone comunicazione a mezzo PEC senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso il Parco, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati;

- emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti della Associazione che

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, L.

27.12.1956, n. 1423;

- inadempimento alle disposizioni del Direttore riguardo ai tempi d'esecuzione dello spettacolo/laboratorio come indicati all'art. 1;

- grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni artistiche in oggetto;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- subaffido abusivo, cessione anche parziale del contratto;

- non rispondenza alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera artistica;

- perdita, da parte della Associazione dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.

- La Associazione è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

- Nel caso di risoluzione, il Parco è obbligato soltanto al pagamento della prestazione regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

13 – Spese

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse derivanti dal presente atto sono a carico della Associazione. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 p.to 1 e 10, tariffa parte II, del D.P.R. 131/86.

14 - Riservatezza e proprietà dei documenti

La Associazione dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le fotocopie, le informazioni tecniche e tecnologiche, relative all'esecuzione del

contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dello spettacolo.

La Associazione risponde a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori e assicura che anche da parte di questi ultimi che tali impegni siano pienamente rispettati.

Tutti i documenti della stazione appaltante consegnanti alla Associazione come anche quelli da quest'ultimo redatti e predisposti rimangono di proprietà esclusiva del PAP

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/16, come recepito dal d.lgs. n. 101/2018, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del GDPR, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto della legislazione vigente.

15 – Obbligo di restituzione di copia sottoscritta del contratto e assolvimento dell'imposta di bollo e registrazione.

La Associazione si obbliga a far pervenire a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it un esemplare del presente contratto debitamente controfirmato digitalmente dal legale rappresentante della Associazione nella stessa data di inoltro da parte del PAP, unitamente a copia di documento di identità del firmatario e al modello di dichiarazione sostitutivo del pagamento delle marche da bollo. La registrazione del presente atto avverrà a cura e spese della Parte che vi abbia interesse, in caso d'uso.

16 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

16.1 E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

16.2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del Codice e della L. 21.02.1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere notificato al PAP in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del procedimento di quanto maturato.

17 - Recesso

Il Parco avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente contratto in ogni momento, con un preavviso, a mezzo PEC, dovendo in tal caso trovare applicazione la disposizione dell'art. 109 comma 1 del Codice dei contratti.

18 - Protocollo di legalità

La Associazione è obbligata all'osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa (così come da protocollo di legalità sottoscritto in data 5.11.2007 con l'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli. L'Appaltatore si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione anche al Parco Archeologico di Pompei, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, lavoro simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.); resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria; l'Appaltatore si

impegna a denunciare all'autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate il Parco Archeologico di Pompei e la Prefettura.

19 - Foro competente

Ogni controversia, inerente all'esecuzione ovvero all'interpretazione del presente contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Torre Annunziata (NA), per espressa pattuizione delle Parti.

20 - Clausola di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto trovano applicazione le disposizioni del Codice civile e delle normative applicabili in materia nell'ambito dell'Ordinamento giuridico italiano. La Associazione dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le disposizioni del presente contratto.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Le parti, per accettazione del presente contratto, nonché per accettazione espressa ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. degli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 19, 20, 21 sottoscrivono il presente atto.

Il presente contratto consta di n. 18 pagine ed è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

PER L'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTÀ DI NAPOLI

IL DIRETTORE OPERATIVO

Domenico Basso

PER LA STAZIONE APPALTANTE

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

IL DIRETTORE GENERALE

Gabriel Johannes Zuchriegel